

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 8 novembre 2002

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001 e del 8 giugno 2001¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile sono rimessi in vigore.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2002 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile:

**Convenzione addizionale 2002 al contratto nazionale mantello 1998–2000
del 25 marzo 2002**

Testo stampato in carattere grassetto: dichiarato di obbligatorietà generale.

Testo stampato in carattere normale: non dichiarato di obbligatorietà generale.

(...)

II. **Adeguamento dei salari effettivi**

1. **Tutti i lavoratori che rispondono ai requisiti indicati qui appresso (cfr. 5) hanno diritto a un aumento generale del salario effettivo di Fr. 80.– mensili, ovvero Fr. 0.45 l'ora. Per gli impiegati a tempo parziale, che percepiscono un salario mensile, il diritto all'aumento si riduce in proporzione al grado di occupazione.**

(...)

2. **Gli aumenti salariali concessi nel 2002 possono essere interamente computati con gli aumenti in parola.**

(...)

¹ FF 1998 4469-4471, 1999 2934-2935, 2000 3086-3087, 2000 5077, 2001 155, 2001 1777-1778, 2001 2338

5. Hanno diritto agli aumenti salariali (...) tutti i lavoratori assoggettati al CNM (ad eccezione degli impiegati delle carpenterie), il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2002. (...)
6. Per i salariati parzialmente inabili al lavoro in modo duraturo ai sensi dell'articolo 45 capoverso 1 lettera a) CNM, occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale (...), in base al quale è possibile corrispondere aliquote inferiori a quelle summenzionate. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 45 capoverso 2 CNM.
7. Oltre alle prestazioni succitate, l'impresa è tenuta ad aumentare (...) in media di Fr. 20.– mensili la massa salariale attuale dei lavoratori assoggettati al CNM 2000 che rispondono ai requisiti di cui alla cifra 5 della presente convenzione. Il datore di lavoro distribuisce tale importo in base a criteri relativi al grado di rendimento. Il singolo lavoratore non vanta alcun diritto individuale alla quota legata al rendimento. Gli aumenti salariali concessi nel 2002 che oltrepassano gli aumenti generali giusta la cifra 1 succitata possono essere computati.

III. Adeguamento dei salari di base

L'art. 41 cpv. 2 CNM è modificato come segue:

- «2 a) I salari base per ogni classe salariale (ad eccezione di quelli corrisposti nella carpenteria, per i quali è applicabile la convenzione addizionale all'appendice 14) ammontano in franchi al mese, rispettivamente in franchi all'ora (assegnazione vedi appendice 9):

Zona	Classe salariale				
	V	Q	A	B	C
ROSSA	5620/31.20	4965/27.50	4770/26.45	4480/24.70	3955/21.90
BLU	5380/30.00	4890/27.15	4700/26.10	4355/24.10	3890/21.60
VERDE	5140/28.80	4820/26.80	4630/25.80	4230/23.50	3830/21.35

- b. L'appendice 9, l'articolo 13 dell'appendice 12 e l'articolo 6 dell'appendice 13 CNM sono adeguati secondo i dati summenzionati (aumento di Fr. 80.– mensili, ovvero Fr. 0.45 l'ora).
- c. Le regioni che ai sensi dell'articolo 2 appendice 9 sono contrassegnate con un * mantengono i loro salari di base, purché questi siano superiori ai nuovi salari di base ai sensi della lett. a di questo capoverso; altrimenti i nuovi salari base ai sensi della lett. a di questo capoverso hanno la precedenza.»

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente alla cifra II della convenzione addizionale.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2003.

8 novembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz